



**CORTE DEI CONTI**

Sezione Regionale di Controllo per la  
Calabria - Catanzaro -

CORTE DEI CONTI



0005165-28/09/2017-SC\_CAL-T81-P

AL SINDACO  
del Comune di  
**88900 Crotona (KR)**


OGGETTO: Invio deliberazione n. 89/2017.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO





Delibera n. 89/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA**



**composta dai Magistrati**

Dott. Tommaso Salamone	Presidente
Dott. Massimo Balestieri	Consigliere
Dott. Francesco Antonio Musolino	Consigliere
Dott.ssa Stefania Anna Dorigo	Referendario (relatore)

**Nella Camera di Consiglio del giorno 27 settembre 2017**

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;



VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Organo di revisione del **Comune di CROTONE** in ordine al rendiconto della gestione esercizio 2015, acquisita dalla Sezione al 1836-30/01/2017;

VISTA la delibera n. 48/2017 con la quale la Sezione chiedeva al Comune di fornire chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti del predetto rendiconto, inviando anche ulteriore documentazione istruttoria;

ESAMINATE le risposte fornite dall'Ente con note prot. n. 35537 del 27.6.2017 (acquisita ai prot. della Sezione n. 0004422-04/07/2017), n. 35552 del 27.6.2017 (acquisita al prot. n. 0004423-04/07/2017), n. 42680 dell'1.8.2017 (acquisita al prot. n. 0004643-02/08/2017) nonché la documentazione istruttoria allegata;

VISTA l'ordinanza n. 7/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;


UDITO il Magistrato relatore Dott.ssa Stefania Anna Dorigo,

### FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

Il nuovo articolo 148 bis del D.lgs. n. 267/2000 – inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 – prevede che *"le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto*

comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". Prosegue, poi, l'art. 148-bis prevedendo che "nell'ambito delle verifiche prima indicate, l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio".



Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, "qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

Peraltro va rilevato che le recenti innovazioni normative, contenute sia nell'art. 6 del D.lgs. n. 149/2011, sia nell'art. 3 della Legge n. 213/2012 (in particolare, il nuovo art. 148-bis del TUEL che prevede la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria), hanno sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Così delineato il vigente quadro normativo, si rammenta che il Comune di Crotone - n. 61.103 abitanti a fine 2015 - è stato destinatario, nel 2013, di specifiche pronunce

della Sezione di controllo per la Regione Calabria, che hanno accertato la presenza di irregolarità nel rendiconto 2011.

In particolare, con la delibera n. 36/2013 la Sezione rilevava, ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L., numerose criticità in punto, tra l'altro, di superamento dei parametri di deficiarietà strutturale, di scarsa riscossione delle somme accertate e dei "recuperi" per evasione tributaria, di accertamento dei residui, in relazione ai quali l'Ente veniva invitato sia a verificare le ragioni di mantenimento in bilancio di ciascun residuo (non essendo sufficiente l'assenza di ragioni per la relativa cancellazione) sia a segnalare alla Procura contabile regionale eventuali crediti prescritti presenti tra i minori residui attivi riaccertati a seguito dell'ulteriore riaccertamento richiesto. Veniva poi stigmatizzato il sistematico ricorso ai debiti fuori bilancio, di cui si richiedeva anche una attenta ricognizione; era inoltre richiamata l'attenzione dell'Ente sulla necessità di effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie per gli adempimenti previsti dalla legge 244/2007 e di esigere dalle società partecipate inadempienti la nota informativa di cui all'art.6, co.4, della legge 135/2012 asseverata dall'Organo di revisione, giustificando le ragioni delle discordanze rilevate nei reciproci debiti e crediti e procedendo, se necessario, a vincolare parte dell'avanzo di amministrazione.

L'Ente adottava quindi alcune iniziative correttive che, però, non venivano ritenute del tutto sufficienti dalla Sezione.

Infatti, con delibera n. 75/2013, veniva accertato il solo parziale adempimento, da parte del Comune di Crotona, delle misure correttive richieste con la deliberazione n. 36/2013. In particolare, la Sezione riteneva che ancora sussistesse il superamento di parametri di deficiarietà strutturale; pur essendo stato dall'Ente effettuato un ampio ed incisivo riaccertamento dei residui – a conferma della fondatezza delle perplessità che erano state espresse in merito al mantenimento delle poste in bilancio - permanevano dubbi sulla attendibilità dell'avanzo di amministrazione accertato sia in relazione al fatto che venivano mantenuti in bilancio alcuni residui attivi, anche di ingente importo, che potevano essere in tutto o in parte inesigibili o insussistenti<sup>1</sup>, sia in merito alla insufficiente definizione dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate; permaneva inoltre una bassa percentuale di riscossione di alcune entrate (sanzioni per violazione codice della strada, recuperi evasione tributaria). Veniva poi nuovamente stigmatizzata la situazione dei debiti fuori bilancio, di rilevante gravità sia sotto il profilo della necessità di procedere puntualmente agli ingenti pagamenti previsti dopo i riconoscimenti, sia per

---

<sup>1</sup> Veniva rilevata la presenza fra tali residui, ad esempio, di vari trasferimenti da Stato, Regione, Provincia e Aterp, proventi di servizi cimiteriali e dell'acquedotto comunale, rimborso IVA 2003, alienazione patrimoniale del 2005, ecc.

la ricorrente ed ingiustificabile presenza di numerosi e cospicui debiti derivanti anche da acquisizioni di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa. La Sezione non mancava di rilevare il mancato completamento, da parte dell'Ente, dell'iter di rilevazione delle società partecipate e della ricognizione dei crediti e debiti reciproci, con conseguente possibile emersione di "debiti occulti".

In conclusione, la Sezione accertava l'assenza di profili di criticità idonei a provocare, ai sensi dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011, il dissesto finanziario dell'ente, sempre che il Comune procedesse al pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2013 nei tempi e con le modalità stabilite dall'art.194 del D.Lgs. 267/2000; dichiarava l'assenza delle condizioni comportanti la preclusione di cui all'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000, sempre che il Comune procedesse al pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2013 nei tempi e con le modalità stabilite dall'art.194 del D.Lgs. 267/2000; stabiliva che il Comune procedesse, senza alcun indugio ed in tempi rapidi, ad adottare tutti gli atti utili per l'integrale rispetto di quanto indicato dalla Sezione specie in riferimento ai parametri di deficitarietà, alla riscossione delle entrate, al riaccertamento dei residui, al rispetto delle procedure di spesa e alle partecipazioni societarie.

\*\*\*

Con delibera n. 48/2017 la Sezione ha analizzato il questionario relativo al rendiconto 2015, acquisito con nota prot. n.1836-30/01/2017, nonché la documentazione concernente il rendiconto 2015; dall'analisi effettuata sono emerse alcune perplessità, che gli elementi integrativi forniti dall'Organo di Revisione e dall'Amministrazione comunale di Crotone hanno consentito di superare solo in parte.

A seguito dell'analisi della documentazione inviata - comprensiva degli allegati contenenti i residui oggetto di riaccertamento straordinario all'1.1.2015 e ordinario a fine 2015 - sono, inoltre, emersi ulteriori aspetti meritevoli di attenzione; la Sezione ritiene infatti degni di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente. In particolare, il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto la fase, da effettuare al 1 gennaio 2015, del riaccertamento straordinario dei residui iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014; la Sezione ha quindi ritenuto, tra l'altro, necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015 poiché lo stesso costituisce il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione dell'esercizio 2015 anche in relazione al finanziamento dell'eventuale *extradeficit* disciplinato dal D.M. 2 aprile 2015.

Si evidenziano, di seguito, gli aspetti su cui l'Ente dovrà provvedere ad effettuare gli approfondimenti del caso adottando gli opportuni correttivi in presenza di criticità e anomalie suscettibili di creare squilibri finanziari, anche prospettici.

Si evidenziano, inoltre, le irregolarità e le criticità ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienze della gestione finanziaria dell'Ente accertate al termine dell'attività istruttoria condotta anche sul rendiconto esercizio 2015.

### **1. Riaccertamento straordinario dei residui e determinazione del c.d. extradeficit.**

Secondo quanto prescritto dall'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, gli enti locali con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, dovevano provvedere, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui. Il successivo comma 8, tra l'altro, precisa che *"l'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo"* e dispone che *"in caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art.141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267"*, vale a dire la procedura di scioglimento del Consiglio comunale. L'art.2, co.1, del D.L. n.78/2015, convertito in legge n.125/2015, ha sostanzialmente differito i termini per effettuare il riaccertamento straordinario dei residui dal 30 aprile 2015 (termine di approvazione del rendiconto 2014) al 15 giugno 2015.

Il riaccertamento straordinario dei residui *"è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio introdotta dal d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n.126. Un'operazione la cui straordinarietà ha comportato la necessità che la stessa fosse condotta dagli enti locali alla luce, in primis, dei principi di prudenza ed effettività, anche al fine di consentire l'emersione della reale situazione finanziaria degli stessi enti"* (Sez. Autonomie n.31/SEZAUT/2016).

Le rammentate modifiche intervenute nella disciplina hanno fatto sì che gli impegni contabili corrispondenti alle fattispecie dei c.d. impegni automatici (art. 183, comma 2, T.U.E.L.), delle prenotazioni di impegno e degli "impegni tecnici" (art. 183, comma 5, T.U.E.L. vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 126 del 2014) siano



stati conservati nel rendiconto 2014, siano stati cancellati in occasione del riaccertamento straordinario, o in modo definitivo - con contestuale indicazione della relativa fonte di copertura - in caso di mancata corrispondenza con obbligazioni giuridicamente perfezionate, ovvero re-imputati in ragione delle scadenze delle relative obbligazioni. Nella stessa sede gli enti hanno dovuto cancellare gli impegni contabili assunti come meri accantonamenti in via prudenziale per la copertura di obbligazioni future (ad esempio gli oneri per il contenzioso non ancora definito, i compensi per l'avvocatura interna, l'indennità di fine mandato del sindaco).

Diversamente, in sede di rendiconto 2014, sono stati cancellati dagli enti gli impegni che, già in forza delle regole precedentemente vigenti, non avevano ragione di essere conservati (ad es. residui di stanziamento, economie di spesa, impegni doppi errati o prescritti). Analogamente, già nel riaccertamento ordinario dovevano essere cancellati i residui attivi privi di un titolo giuridico o inesigibili e, dunque, le contabilizzazioni doppie o errate, gli accertamenti non correttamente quantificati e quelli già riscossi.

La mancata cancellazione di poste che doveva aver luogo già in sede di rendiconto 2014 assume particolare rilevanza, sotto il profilo della regolarità contabile, ove si considerino le diverse modalità di finanziamento del disavanzo, a seconda che esso derivi dall'operazione di riaccertamento ordinario o straordinario.

Infatti, per quanto riguarda il disavanzo derivante dalla cancellazione ordinaria dei residui trovano applicazione le norme di cui all'art. 188 T.U.E.L. in base al quale *"Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliaura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori"*.

Al contrario, il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 (rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014) derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario e del primo accantonamento al FCDE può essere ripianato in non più di trenta esercizi a quote costanti ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 118/11 e dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015.

Pertanto, la qualificazione dell'origine del disavanzo (derivante dal riaccertamento ordinario ovvero dal riaccertamento straordinario) è di fondamentale importanza ai fini dell'individuazione delle relative modalità di copertura.

Il Comune di Crotona ha effettuato l'operazione di "riaccertamento straordinario" con delibera della G.C. n. 142 del 9 giugno 2015.



In base a quanto riportato nell'Allegato 5/2 del D. Lgs. 118/2011 approvato con la citata deliberazione di Giunta comunale, alla data del riaccertamento straordinario dei residui il risultato di amministrazione risultava così quantificato:

<b>Risultato di amministrazione al 31.12.2014 determinato dal rendiconto 2014</b>		<b>10.318.496,40</b>
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	(-)	6.634.533,59
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	(+)	13.337.430,05
Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	(-)	22.268.646,73
Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	(+)	33.034.301,66
Fondo Pluriennale Vincolato	(-)	10.765.654,93
<b>Risultato di amministrazione al 1.01.2015 determinato dopo il riaccertamento straordinario dei residui (a)</b>		<b>17.021.392,86</b>
Quota accantonata del risultato di amministrazione per fondo crediti di dubbia esazione (b)	(-)	18.468.865,69
Quota vincolata del risultato di amministrazione (c)	(-)	2.700.354,04
Quota destinata agli investimenti (d)	(-)	1.405.657,47
<b>Quota disponibile del risultato di amministrazione (E=a-b-c-d)</b>		<b>-5.553.484,34</b>

Ciò premesso, dalla documentazione trasmessa dal Comune in risposta alle richieste contenute nella delibera n. 48/2017 sono emersi alcuni aspetti che fanno propendere per la presenza possibili anomalie nel "riaccertamento straordinario".

Su un totale di **residui attivi** pari € 82.339.610,16 al 31.12.2014 (fonte: rendiconto 2014) l'Ente ha cancellato poste per € 6.634.533,59 e ne ha reimputate per € 13.337.430,05.

Fra i residui cancellati (cfr. all.1 alla delibera G.C. n. 142/2015), peraltro, alcune poste mostrano particolare vetustà, tale da far ritenere che ragioni di inesigibilità del credito possano essere state presenti anche prima del c.d. riaccertamento straordinario<sup>2</sup>. Si fa presente, in linea generale, che la conservazione nel risultato di amministrazione al 31.12.2014 di residui attivi di parte corrente e di parte capitale insussistenti, siccome non correlati all'esistenza di idonei titoli giuridici, e la loro cancellazione in fase di riaccertamento straordinario costituisce irregolarità contabile, in quanto origina una non corretta rappresentazione del risultato di amministrazione medesimo, che risulta

<sup>2</sup> A titolo meramente esemplificativo, fra le poste di un ammontare non esiguo, si citano: il residuo n. 20090000537/0 ("ruolo di riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili ICI anno 2009"), pari a € 19.169,37; il n. 20090000647/0 ("ruolo TARSU ordinario 2009"), pari a € 299.581,50; il n. 20100000800/0 ("progetto raccolta differenziata porta a porta"), pari a € 482.600; il n. 19970000287/0 ("finanziamento per costruzione case popolari") pari a € 523.052,14.

sovrastimato. Peraltro, nel caso di specie verrebbero ulteriormente confermati dubbi già espressi dalla Sezione nelle delibere n. 36 e 75 del 2013, ove si era prospettato che l'Ente mantenesse nella propria contabilità residui attivi in realtà insussistenti<sup>3</sup>.

I residui reimputati (cfr. all.3 alla delibera citata) attengono in gran parte a trasferimenti/contributi da Stato o Regione e a recuperi di spese a carico di soggetti privati. In base al principio contabile applicato n. 3.6 lett. B), contenuto nell'all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 le entrate derivanti da trasferimenti o contributi da altre Amministrazioni vengono imputate in base alla scadenza in cui il trasferimento è erogato; pertanto, la reimputazione ad anni futuri dei residui rivenienti da tali finanziamenti può avvenire solo nel caso di scadenze future del credito, individuate in base al piano di ammortamento del prestito.

Anche per i recuperi delle spese valgono considerazioni analoghe.

Va da sé che in assenza di scadenze giuridiche determinate i crediti dovrebbero già considerarsi esigibili e, come tali, mantenuti a residui – se sussistono ragioni di "sussistenza" del credito - senza reimputazione ad esercizi futuri.

Ciò considerato, desta perplessità che fra i residui reimputati figurino poste dichiarate poi insussistenti in sede di riaccertamento ordinario<sup>4</sup>, effettuato dal Comune con delibera G.C. n. 86 del 27 aprile 2016 (cfr., in particolare, all. 1 della medesima delibera); desta inoltre perplessità il fatto che il riaccertamento ordinario abbia dato luogo alla declaratoria di insussistenza di un numero non esiguo di residui attivi (€ 29.556.003,16), per lo più formatisi in anni risalenti.

Confrontando inoltre i residui reimputati con quelli oggetto di riaccertamento ordinario alcune poste, anche di origine risalente, reimputate nel 2015 risultano poi non

---

<sup>3</sup> La Sezione, già in passato, aveva per esempio evidenziato come il Comune mantenesse nel proprio bilancio crediti vetusti, per esempio dal servizio dell'acquedotto. Solo in occasione del riaccertamento ordinario (cfr. all. 1 delibera G.C. n. 86/2016) a fine 2015 parte di questi crediti è stata dichiarata insussistente; altra parte sembra stata incassata dall'Ente, anche oltre l'ammontare dei crediti stessi sebbene – da un confronto con i dati SIOPE relativi agli incassi del titolo III delle entrate avutisi nel 2015 – sembrerebbero non esservi stati i flussi di cassa dichiarati dall'Ente in relazione a questa voce. Infatti il Comune dichiara di aver riscosso € 3.341.559,23 (cfr. all. 1 delibera G.C. 86/2016 di proventi dell'acquedotto comunale, collegati a consistenti residui formatisi a partire dal 2003; in SIOPE risultano però incassati nell'anno 2015 proventi da servizi produttivi (cod. 3131) per € 791.958,72; anche la più consistente voce n. 3149 ("altri proventi da servizi pubblici" per € 2.599.139,50) non corrisponde alla somma dichiarata.

<sup>4</sup> Sempre a titolo esemplificativo: il residuo n. 20120000663/0 ("contributo regionale su annualità mutui per parcheggi 2012"), pari a € 100.257,00, è stato poi dichiarato insussistente; così anche il residuo n. 20060000431/0 ("adeguamento sismico edificio municipale comune di Crotone"), pari a € 178.422,00; inoltre il residuo n. 20130000786/0 ("messa in sicurezza edilizia scolastica Cutuli"), di € 82.500,00.

riscosse<sup>5</sup>; ciò potrebbe essere sintomatico sia di una difficile esigibilità del credito sia di una non corretta "riclassificazione" in sede di riaccertamento straordinario.

Venendo all'esame dei **residui passivi**, a fine 2014 l'Ente rappresentava in bilancio debiti residui per € 82.594.575,68 (fonte: rendiconto 2014); all'1.1.2015 tali residui venivano cancellati per € 13.337.430,05 e reimputati per € 33.034.301,66.


Dall'esame dell'elenco delle poste cancellate (all. 2 alla delibera G.C. n. 142/2015) emergono alcuni debiti molto vetusti<sup>6</sup>, che, *ictu oculi*, sembrerebbero avere le caratteristiche di poste debitorie da eliminarsi già prima della operazione di "riaccertamento straordinario". Del resto, non può non evidenziarsi l'anomalia della cancellazione di un rilevante ammontare di residui passivi in sede del riaccertamento ordinario avvenuto nell'annualità 2015 (cfr. all. 2 alla delibera G.C. n. 86/2016): al 31.12.2015 ben € 57.925.515,45 di residui passivi sono stati dichiarati insussistenti, mentre sono stati riportati nel consuntivo 2015 debiti residui per € 17.229.957,08, a fronte di residui attivi per € 53.485.472,13. Nell'ambito delle poste passive cancellate a fine 2015 non si può fare a meno di sottolineare come numerose voci facessero riferimento a debiti vetusti, probabilmente già insussistenti a fine 2014 o in esercizi precedenti. Ulteriore riprova del fatto che l'Ente ha procrastinato la cancellazione dei propri residui passivi nasce dal confronto fra le cancellazioni intervenute in sede di riaccertamento ordinario e le poste reimputate all'atto del riaccertamento straordinario: si può notare infatti come gran parte dei residui passivi<sup>7</sup> cancellati in sede di riaccertamento ordinario in quanto insussistenti fossero stati, all'1.1.2015, reimputati, e quindi giudicati sussistenti ed esigibili nell'esercizio 2015 o in esercizi successivi.

Occorre inoltre sottolineare che fra i residui reimputati figurano numerose poste relative al trattamento premiante del personale dirigenziale con riferimento ad annate

<sup>5</sup> Si pensi al residuo n. 20080000436/0, reimputato nel 2015 per € 451.641,66, totalmente non riscossi; analogo trattamento è stato riservato al residuo n. 20080000436/0, pari a € 451.641,66.

<sup>6</sup> A titolo esemplificativo, considerato le poste di ammontare non esiguo: il residuo n. 19980002294/0 ("incarico per ricerche minerarie ed autorizzazione per acque minerali") pari a € 16.660,42; il residuo n. 19990000528/0 ("incarico allo studio tecnico geom. Cretella") pari a € 25.822,84; il residuo n. 19980000770/0 ("contributo per abbattimento barriere architettoniche su trasferimento regionale"), pari a € 74.811,04.

<sup>7</sup> Confrontando l'all. 4 alla delibera G.C. n. 142/2015 con l'all. 2 alla delibera G.C. 86/2016, pur sulla base delle scarse informazioni disponibili è senz'altro possibile individuare poste reimputate che sono state cancellate in sede di riaccertamento ordinario. A mero titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività, sono stati cancellati in quanto insussistenti vari residui collegati a spese di formazione del personale (il n. 20040001368/0 e il n. 20050001443/0, pari ciascuno a € 5.000, reimputati nel 2015; il n. 20060001353/0 e il n. 20070001353/0, pari ciascuno a € 5.000 e reimputati nel 2016; il n. 20100001684/0, pari a € 4.600, reimputato nel 2017); il residuo n. 20120001677/0, pari a € 8.000, che era stato reimputato nel 2015; il n. 20110000604/0 (pari a € 4.951,85), il n. 20120000446/0 (pari a € 8.200), i nn. 20100001318/0 e 20100001318/1 (in totale pari a € 11.721,69), il n. 20110001185/0 (pari a € 25.399,62), i nn. 20130002322/0 e 20130002322/1 (pari in totale a € 500.000), tutti reimputati nel 2015.



SD

quali il 2008, il 2009, il 2010, il 2011. Come è noto, il principio contabile applicato n. 5.2. prevede che le spese relative al trattamento accessorio e premiante vengono imputate nell'esercizio di scadenza; le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate sull'esercizio successivo in caso di non utilizzo nell'anno di riferimento, diversamente finirebbero per "stabilizzarsi" nel tempo anziché confluire nelle economie di bilancio. Peraltro, anche i residui passivi in esame sono stati poi dichiarati insussistenti in sede di "riaccertamento ordinario".

Analogo discorso vale per altre poste rappresentative di debiti per trattamenti premiali (es. fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi ex art. 6 D.P.R. 333/1990).

Va inoltre evidenziato che numerose reimputazioni sembrerebbero riferirsi a "residui tecnici"<sup>8</sup> ex art. 183, comma 5, T.U.E.L., che avrebbero dovuto essere cancellati in sede di riaccertamento straordinario.

I dubbi sulla correttezza della riclassificazione effettuata si riflettono anche sulla correttezza della stima del Fondo Pluriennale Vincolato all'1.1.2015. Infatti, in occasione del riaccertamento straordinario il valore del FPV da iscrivere in entrata nel bilancio 2015, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, è pari alla differenza fra residui passivi eliminati e reimputati e residui attivi eliminati e reimputati, se positiva; ove i residui attivi eliminati o reimputati siano superiori ai residui passivi eliminati o reimputati non si dà luogo alla formazione del fondo. La reimputazione di residui ad esercizi futuri incide sull'incremento del FPV di spesa e sul FPV di entrata dell'esercizio successivo.

Il valore del FPV incide poi sul risultato di amministrazione all'1.1.2015: quest'ultimo, infatti, deve essere rappresentato al netto del fondo.

Infine, va rammentato che la correttezza della stima del risultato di amministrazione all'1.1.2015, e del conseguente "maggior disavanzo", è influenzata dall'esatta determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

Come è noto, questa posta contabile - vero "pilastro" della contabilità armonizzata (delibera Sezione delle Autonomie n. 33/SEZAUT/2015) - deve essere correttamente

---

<sup>8</sup> Si fa riferimento, ad es., ai residui n. 20130002447/0 e n. 20130002447/1 ("realizzazione di un mercato ittico nel porto di Crotona", reimputati per totali € 1.497.932,85 nel 2015 e poi dichiarato insussistente in sede di riaccertamento ordinario; al residuo n. 20120001689/0 ("piano investimenti attrezzature società AKREA"), reimputato per € 350.000 nel 2015 e dichiarato insussistente nel "riaccertamento ordinario"; al residuo n. 20130002399/0 ("contributo regionale per attivazione di una casa di cura sull'infanzia, anziani e famiglie"), reimputato per € 300.000 e poi dichiarato insussistente.

stimata fin dalla sua prima "formazione", ossia dalla c.d. operazione di riaccertamento straordinario. Infatti *"momento di particolare delicatezza e importanza è quello della determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione. L'operazione richiede, da un lato, una puntuale svalutazione di tali crediti e, dall'altro, deve essere finalizzata ad impedire atteggiamenti dell'ente volti a eliminare dal rendiconto obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute, ancorché di difficile esazione. Ciò avrebbe riflessi sulla responsabilità connessa alla cura delle entrate pubbliche e comporterebbe alterazioni dei risultati di amministrazione che, qualora dovessero provocare situazioni di disavanzo potrebbero, impropriamente, beneficiare del trattamento agevolato previsto dal legislatore per i maggiori disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui e dalla costituzione di un adeguato Fondo crediti di dubbia esigibilità"* (delibera Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2015/INPR). È quindi necessario che il "fondo" sia quantificato seguendo puntualmente le regole dettate dal punto n. 3.3. e dall'esempio n. 5 dei principi applicati alla contabilità finanziaria; la veridicità della stima appare strettamente connessa all'adeguatezza del predetto fondo, anche al fine di preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa derivanti, fra l'altro, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile.

Ciò considerato, la Sezione non ha avuto la possibilità di procedere alla verifica di tale posta, alla luce del fatto che non risultano, dalla documentazione trasmessa, indicazioni circa le scelte adottate dall'Ente in sede di prima stima del "fondo". Tuttavia, le non elevate percentuali di riscossione che hanno storicamente caratterizzato alcune poste contabili<sup>9</sup> induce ad invitare il Comune a valutare gli accantonamenti al FCDE in ottica prudenziale.

In definitiva, quindi, sussistono fondati elementi per ritenere che l'Ente non abbia correttamente effettuato la riclassificazione dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento straordinario. In particolare, tanto per i residui attivi quanto per quelli passivi si è assistito ad un rinvio al "riaccertamento straordinario" della cancellazione di poste insussistenti e alla reimputazione ad esercizi futuri di poste che avrebbero già dovuto essere cancellate in quanto insussistenti; le modalità di reimputazione, inoltre,

---

<sup>9</sup> Esaminando i dati presenti in SIRTEL per i rendiconti 2010-2014, si nota che, storicamente, alcune entrate dell'Ente non hanno avuto elevate percentuali di riscossione (cfr. rapporto fra i residui attivi e le riscossioni in conto residui): si pensi, ad esempio, alle entrate del Titolo I, categoria 2, riscosse in media, nel periodo considerato, per ca il 27%, o a quelle del Titolo III, categoria 1, riscosse in media, nel quinquennio considerato, per ca il 18%.

non sembrano sempre conformi alle ragioni di esigibilità del credito/debito e, quindi, alle regole della c.d. competenza finanziaria potenziata.

Peraltro, le considerazioni svolte dalla Sezione sono basate sull'analisi della documentazione trasmessa dall'Ente che, stante il suo non elevato grado di dettaglio, non può che ingenerare valutazioni di stampo in parte deduttivo, che potranno essere confermate o smentite dall'Ente.

In particolare, si invita il Comune ad effettuare una nuova valutazione tenendo conto che gli esempi riportati nella presente delibera non esauriscono possibili anomalie e dovranno costituire solo una base per ulteriori valutazioni, rimesse al Comune, ai Responsabili dei Settori finanziari e all'Organo di Revisione ciascuno secondo le proprie responsabilità.

Le perplessità manifestate dalla Sezione potranno essere smentite tramite invio di idonea documentazione (es. contratti, piani di ammortamento) che possa giustificare le operazioni di cancellazione e reimputazione per come approvate dalla delibera G.C. n. 142/2015; opportune spiegazioni dovranno inoltre essere fornite anche sulle modalità di calcolo del FCDE e sulla sua congruità. La documentazione citata dovrà essere accompagnata dalle dichiarazioni dei Responsabili/Dirigenti di ciascun settore di Servizio, che attestino la veridicità dei dati trasmessi alla luce delle osservazioni della presente delibera.

Qualora l'Ente riconosca la presenza di errori nella operazione di "riaccertamento straordinario", dovrà provvedere:

- alla corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi, in base alla fondatezza del titolo giuridico e alla sua esigibilità, secondo i principi previsti dall'all. 4/2 al D.Lgs. 118 del 2011;
- alla conseguente corretta stima del FPV e del FCDE, quali originati in seguito ad un "riaccertamento straordinario" improntato ai principi della veridicità e della attendibilità;
- alla rettifica del risultato di amministrazione all'1.1.2015, che dovrà tener conto anche delle conseguenze della corretta determinazione del FPV e del FCDE;
- all'accertamento del c.d. maggior disavanzo e del suo relativo finanziamento secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella apposita delibera da adottare da parte del Consiglio comunale. Tale atto consiliare dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del c.d. maggiore

disavanzo, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario e di quello derivante dal riaccertamento.

Per le osservazioni già effettuate in premessa, e non disponendo degli strumenti utili ad effettuare eventuali ri-classificazioni dei residui cancellati e/o reimputati, la Sezione invita l'Ente a prestare la massima attenzione, in caso di peggioramento del risultato di amministrazione, al conseguente impatto sugli equilibri di bilancio del 2015, del 2016 e sulla programmazione degli esercizi futuri, invitando Amministrazione e Collegio dei revisori a certificare l'effettivo e unico risultato di amministrazione alla data del 31.12.2014. Da questa Sezione viene comunque condiviso il principio, già fatto proprio da altre Sezioni Regionali della Corte dei conti, per cui: *"Per quanto... le cancellazioni effettuate in via definitiva al 1° gennaio 2015 si pongano al di fuori dei nuovi principi contabili, fatte salve le eccezioni da questi ultimi previsti, la formale irregolarità che ne deriva merita di essere contestata, a giudizio del Collegio, soltanto nei casi cui risulta connotata da concreta offensività. Ciò avviene, di norma, soltanto nelle ipotesi nelle quali un rinnovato calcolo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, effettuato considerando (attraverso una simulazione) anche le cancellazioni effettuate in sede di riaccertamento straordinario, determina un disavanzo o un maggior disavanzo. È da ritenere, invece, non incidente sugli equilibri l'eventuale irregolarità che si verifica in tutti i casi in cui l'effettuazione delle cancellazioni al 31/12/2014 avrebbe inciso soltanto sull'ammontare dell'entità del già accertato avanzo, situazione che si verifica nei casi in cui l'importo delle cancellazioni dei residui passivi è superiore a quello dei residui attivi"*. (Sezione di controllo Lazio, deliberazione n. 103/2016/DORG; in termini analoghi Sezione di controllo Campania, deliberazione n. 332/2016).

## **2. Risultato di amministrazione al 31.12.2015 e riaccertamento ordinario dei residui.**

La documentazione trasmessa dall'Ente in risposta alla delibera della Sezione di controllo per la Calabria n. 48/2017 ha permesso di appurare come l'Ente - in virtù soprattutto della eliminazione dal consuntivo 2015 di una ingente mole di residui passivi (€ 57.925.515,45), a fronte della cancellazione di un numero proporzionalmente molto inferiore di residui attivi (€ 29.556.003,16), con un numero di incassi/pagamenti sostanzialmente equivalenti (ca € 59.000.000) - abbia ottenuto un risultato di amministrazione al 31.12.2015 pari a € 36.928.530,15. Infatti, il risultato di



amministrazione è così determinato e composto<sup>10</sup>:

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	10.600.161,21		10.600.161,21
Riscossioni	22.164.051,63	37.352.218,66	59.516.270,29
Pagamenti	17.630.280,67	39.357.181,81	56.987.462,48
Saldo di cassa al 31 dicembre	15.133.932,17	-2.004.963,15	13.128.969,02
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di Cassa al 31 dicembre			13.128.969,02
Residui attivi	30.619.555,37	22.865.916,76	53.485.472,13
Residui passivi	7.038.879,56	10.191.077,52	17.229.957,08
DIFFERENZA			36.255.515,05
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti			2.273.772,59
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale			10.182.131,33

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)</b>		36.928.530,15
---	--	---------------

**Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015**

Parte accantonata			
Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015			20.092.280,37
Fondo Indennità di fine mandato Sindaco			20.000,00
Fondo rischi e passività potenziali			1.300.000,00
Fondo ripiano perdite società partecipate			99.402,13
Accantonamento per potenziale contenzioso			423.205,59
Accantonamento per vertenze			83.246,03
<b>Totale parte accantonata (B)</b>			<b>22.018.134,12</b>
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili			1.075.928,28
Vincoli derivanti da trasferimenti			13.968.529,40
Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui			129.523,39
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			10.000,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>			<b>15.183.981,07</b>
Parte destinata agli investimenti			
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>			<b>1.405.657,47</b>
<b>Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>			<b>-1.679.242,51</b>

Ora, alla luce delle osservazioni già effettuate *supra* l'Ente è tenuto a rivalutare la correttezza delle cancellazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario.

*In primis*, alla luce delle cancellazioni effettuate - come già detto "sbilanciate" sul fronte dei residui passivi rispetto a quello delle poste attive - si invita l'Ente a prestare la massima attenzione alla revisione dei residui attivi, stante il fatto che, dalla documentazione inoltrata, figurano in bilancio poste vetuste e con riscossioni assenti (es. fitti reali e diversi formatisi nel 2012, alienazioni patrimoniali del 2005, vari trasferimenti

<sup>10</sup> I dati sono stati tratti dal rendiconto 2015; il FPV per spese in c/capitale è stato indicato, erroneamente, pari a € 10.182.131,33 anziché € 10.182.181,33.

Statali e Regionali)<sup>11</sup> in relazione alle quali la Sezione di controllo per la Regione Calabria aveva già manifestato perplessità in punto di mantenimento nel bilancio dell'Ente. La presenza di eventuali ritardi nella cancellazione di residui per i quali già sussistevano gli elementi di effettiva insussistenza e inesigibilità del credito non potrà che essere valutata dalla Sezione come grave irregolarità, anche considerati i richiami già contenuti nelle delibere n. 36 e 75 del 2013.

Inoltre, alla luce del principio di prudenza oltre che di veridicità del bilancio, andrà considerato:

- per i residui attivi cancellati:
  - 1) se la declaratoria di insussistenza del credito è stata effettuata tempestivamente e correttamente;
  - 2) se, per i crediti mantenuti in bilancio, sussistono ragioni di effettiva (ancorchè, eventualmente, problematica) esigibilità: infatti, il mantenimento in bilancio di crediti insussistenti altera la corretta rappresentazione della contabilità dell'Ente, sovrastimando la massa creditoria;
  - 3) se, per i crediti di dubbia esigibilità, siano stati correttamente e congruamente effettuati gli accantonamenti al FCDE;
- per i residui passivi eliminati:
  - 1) se la declaratoria di insussistenza del debito è stata effettuata tempestivamente e se la stessa ha riguardato solo poste effettivamente non dovute (debiti prescritti, obbligazioni non dovute o erroneamente impegnate), senza rischi di sottostima della massa debitoria;
  - 2) se il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti sia stato adeguatamente motivato;




3

---

<sup>11</sup> Si evidenzia che i "fitti reali e diversi" formati nel 2012 ammontano a € 111.203,50; i residui da alienazioni patrimoniali del 2005, già oggetto di perplessità e richiami nella delibera di questa Sezione n. 75/2013, ammontano a € 80.000; numerosi trasferimenti Statali o Regionali – anch'essi oggetto di perplessità nella citata delibera - risultano inoltre riscossi in minima parte o addirittura non riscossi (es. trasferimenti per adeguamenti sismici confluiti nel capitolo di spesa n. 00001620, ammontanti rispettivamente a € 120.000 – residuo sorto nel 2003 e riscosso per € 45.190,80 – e € 405.000 – residuo sorto nel 2006 e riscosso per € 178.422 -; trasferimento regionale per royalties, sorto nel 2013 per € 3.000.000 e non riscosso; trasferimento regionale per interventi rurali, sorto nel 2003 per € 30.712,70, non riscossi; trasferimento regionale verde urbano e boschi in città, sorto nel 2004 per € 726.176,66 non riscossi; trasferimento regionale per n. 3 interventi di cui alla deliberazione CIPE n. 20/2004, sorto nel 2004 per € 629.611,12 non riscossi; finanziamento regionale per PIT, sorto nel 2000 per € 867.647,59 e riscosso per € 220.370,83; trasferimento regionale fogna bianca C. Colombo, sorto nel 2002 per € 83.359,32, non riscosso). L'elencazione di cui *supra* deve essere intesa a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo.

- 3) se, essendo stati eliminati residui finanziati da entrate vincolate, la eliminazione di questi impegni sia stata correttamente rappresentata anche in sede di composizione del risultato di amministrazione: le economie conseguenti dalla eliminazione manterranno infatti un vincolo di destinazione da applicarsi al bilancio dell'esercizio 2016.

Il Comune dovrà quindi eventualmente provvedere al ri-calcolo del risultato di amministrazione al 31.12.2015 tenendo conto anche delle osservazioni effettuate nel paragrafo precedente (punto n. 1 della presente delibera). Si ribadisce, infatti, che i crediti/debiti già insussistenti a fine 2014 dovevano essere eliminati dalle scritture contabili prima del "riaccertamento straordinario", non potendo l'eventuale disavanzo creatosi a seguito dell'operazione beneficiare del trattamento di ripiano concesso dal D.M. 2 aprile 2015; i crediti che siano divenuti insussistenti e inesigibili nel corso del 2015 vanno anch'essi eliminati - per il loro intero ammontare - in sede di "riaccertamento ordinario", e pure l'eventuale disavanzo creatosi al 31.12.2015 non può beneficiare del trattamento di favore, ai fini del ripiano, del citato D.M.



### **3. Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione; verifica vincoli bilancio.**

Nella delibera n. 48/2017 la Sezione ha osservato che, dall'esame della documentazione trasmessa dall'Ente, risultava una scarsissima percentuale di riscossione delle entrate accertate per recupero evasione ICI/IMU e Tarsu/Tia/Tares. Difatti a fronte di un accertamento totale di €. 2.205.368,53, era stato riscosso l'esiguo importo di €. 217.532,01 (10% circa). Venivano inoltre rilevati alcuni errori nella compilazione dei prospetti del "questionario" inerenti le entrate da permesso per costruire e da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada; in merito a ciò, la Sezione chiedeva chiarimenti all'Ente sulla congruità degli accantonamenti effettuati al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

Il Comune: i) ha chiarito che l'accertamento delle entrate avviene nel pieno rispetto delle previsioni di legge (art. 179 T.U.E.L. e allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) e la riscossione delle entrate accertate per recupero evasione ICI/IMU e Tarsu/Tia/Tares è effettuata per mezzo di Equitalia; per tali poste attive è stato effettuato un accantonamento a FCDE di € 1.038.424,95; ii) rilevati gli errori nella compilazione del "questionario" in merito alle entrate da permesso per costruire e da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, ha precisato che per la prima tipologia non sono stati effettuati accantonamenti a FCDE, non essendo stata tale entrata ritenuta incerta; per quanto riguarda le entrate da violazione del codice della strada sono stati riferiti accantonamenti al FCDE (€ 356.221,90), pari alle sole

entrate riscosse mediante ruoli. Parte di tali entrate è infatti accertata per cassa, con conseguente assenza di accantonamenti al "fondo".

In via preliminare si osserva che le considerazioni istruttorie della Sezione richiamavano, in parte, osservazioni analoghe già effettuate in passato sulla insufficiente capacità dell'Ente nel procedere al recupero dell'evasione tributaria e all'incameramento delle entrate per sanzioni da Codice della strada (cfr. delibera n. 75 del 2013). Il Comune si era impegnato a migliorare tali profili ma, evidentemente, la presenza degli stessi aspetti di criticità a distanza di alcuni anni non può che far emergere un approccio insufficiente alla rimozione delle suddette carenze. La Sezione, pertanto, rileva la presenza di persistenti anomalie sotto il profilo della riscossione delle richiamate entrate.

Per quanto riguarda invece gli aspetti inerenti agli accantonamenti al FCDE, richiamate le osservazioni già effettuate sulla necessità di stimare correttamente e congruamente il valore del "fondo", si osserva che le spiegazioni offerte dall'Ente risultano insufficienti e ulteriore spia della possibile sottostima di tale voce.

Infatti, dalla documentazione inviata (cfr. in particolare all. 1 delibera G.C. 86/2016) si osserva che, storicamente, gli introiti relativi ai "recuperi dell'evasione" ICI/IMU e Tarsu/Tia/Tares è stato contenuto in percentuali molto basse; a fine 2015 sono presenti residui attivi, rispettivamente, per € 1.961.328,88 e per € 1.902.206,30. Pertanto, la stima di un accantonamento totale al fondo di ca il 25% dei residui attivi totali, stante la loro costante bassa percentuale di realizzo nel tempo, non appare congrua e prudente; l'Ente dovrà quindi provvedere a rivederla secondo logiche di maggiore prudenza, tenuto conto anche delle osservazioni già svolte *supra*.

Per quanto riguarda le entrate da permesso di costruire si rammenta che, sebbene siano state storicamente adeguate nel tempo, esse non sono mai coincise con la totalità delle somme accertate: l'Ente dovrà quindi prestare sempre la massima attenzione nella valutazione della "dubbia e difficile esazione" delle proprie entrate.

Per quanto attiene alla risposta fornita sugli accantonamenti al FCDE delle entrate per sanzione del codice della strada, si rammenta infine che, in base al principio applicato n. 3.3. *"sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.. Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi*



SD

a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, a fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato". Il punto 3.7.1. precisa inoltre che: "A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l'incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale. L'importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità".

L'Ente dovrà quindi seguire puntualmente le indicazioni normative sull'accertamento delle citate entrate "per cassa" e procedere sempre a congrui accantonamenti al FCDE per quelle accertate tramite ruolo.

#### **4. Debiti fuori bilancio e passività potenziali.**

Storicamente, la situazione dei debiti fuori bilancio del Comune di Crotona è stata critica. Anche nel triennio 2013, 2014 e 2015 – pur evidenziandosi un trend migliorativo – è stato superato il relativo parametro di deficitarietà strutturale, con percentuali di incidenza dei DFB sulle entrate correnti molto alte, rispettivamente del 24,59%, 8,99% e 4,01% (il limite è 1%).

Per l'esercizio 2013 la Sezione rilevava che l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per un importo totale di euro 12.978.666,61, di cui euro 12.434.001,39 per sentenze esecutive ed euro 544.665,22 per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa. L'importo dei debiti relativi a sentenze esecutive riguarda per lo più i debiti concernenti n.4 contenziosi "eredi Ciliberto", in ordine ai quali, come di seguito esposto, a seguito di un accordo transattivo, è stato riconosciuto, con delibera consiliare n.59/2013, un debito fuori bilancio di euro 12.018.496,46 (comprensivo di spese legali). Con la citata deliberazione consiliare n.59/2013, a seguito di accordo transattivo con la controparte, l'Ente ha proceduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo alle vertenze in argomento (n.4 giudizi tra i quali il giudizio sfociato nella sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.374 dell'8 marzo 2011, con condanna a carico dell'Ente per un importo di euro 16.598.395,05), concordando il pagamento della somma complessiva di euro 11.500.000,00 (da corrispondere in tre annualità, con decorrenza dicembre 2013, secondo le modalità previste dall'atto transattivo). Con la medesima deliberazione, sono stati riconosciuti, inoltre, debiti fuori bilancio di euro 170.267,45 per

spese di registrazione delle sentenze già emesse e di euro 348.229,01 per compensi professionali in favore del legale dell'ente, da corrispondere in tre annualità con decorrenza dicembre 2013. L'Ente ha disposto di far fronte alla spesa indicata (complessivamente pari a euro 12.018.496,46) mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione anno 2012 (euro 15.107.011,53) e per euro 4.001.657,00 con risorse di bilancio disponibile (riservandosi comunque di utilizzare, in alternativa, eventuali risorse derivanti da alienazione di beni patrimoniali o altre previste dalla legge). Come risulta dall'atto di transazione del 18 settembre 2013, l'Ente si è impegnato a corrispondere euro 4.000.000,00 entro il 20 dicembre 2013, euro 4.000.000,00 entro il 20 dicembre 2014 ed euro 3.500.000,00 entro il 20 dicembre 2015.

Nella risposta alla richiesta istruttoria, il Comune ha esibito le quietanze dei pagamenti effettuati agli eredi Ciliberto e ha fornito informazioni sugli ulteriori pagamenti effettuati, che riguardano la quasi totalità dei DBT riconosciuti nel 2013.

Per l'esercizio 2014 la Sezione evidenziava che erano stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di euro 3.821.536,12, di cui euro 2.796.662,60 per sentenze esecutive e euro 1.024.873,52 per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa, finanziati con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2014, di cui euro 1.210.000,00 non vincolato e euro 2.611.536,12 vincolato. Chiedeva delucidazioni in merito a una vertenza di cui la Sezione aveva avuto notizia ("Comune c/ Berlingieri Adolfo Gustavo +4"), conclusa con la condanna dell'Ente per € 1.039.605,53 e non figurante fra i DBF per l'esercizio 2014, secondo l'elenco inserito a pag.32 e 33 della relazione dell'Organo di Revisione al rendiconto 2014.

L'Ente, nella propria nota di risposta, confermava che l'ammontare complessivo dei DBF riconosciuti nel 2014 è stato di € 3.821.536,12 e trasmetteva le delibere di riconoscimento di tali debiti. Specificava altresì che le somme dovute sono state pagate con il ricorso a entrate correnti (€ 1.159.819,08) e con avanzo formatosi al 31.12.2013 (utilizzato sia per la parte vincolata al pagamento dei DFB sia per la "parte libera").

Dall'esame della documentazione trasmessa sorgono però perplessità su reale ammontare dei DFB riconosciuti nel 2014. Infatti, sommando i debiti riconosciuti con le delibere trasmesse alla Sezione si ottiene effettivamente un importo sostanzialmente equivalente (€ 3.821.541,12) a quello dichiarato dall'Ente. Tuttavia, nelle delibere *de quibus* figurano debiti non elencati nella relazione dell'Organo di Revisione Contabile per l'esercizio 2014<sup>12</sup> e, viceversa, nell'elenco di cui alla citata relazione vi sono debiti per i



SD

<sup>12</sup> A mero titolo esemplificativo, per ricordare alcune poste di ammontare non modesto, si citano: il debito derivante da lavori di gestione straordinaria dell'impianto di depurazione comunale, riconosciuto con delibera n. 10/2014 per € 243.559,94; il debito avverso la società "Maggioli Editore", riconosciuto con delibera n. 20

quali non è stata trasmessa la delibera di riconoscimento<sup>13</sup>. Questa evidente non corrispondenza di voci fa sorgere non pochi dubbi sulla esatta perimetrazione delle passività fuori bilancio, per come segnalate alla Sezione. Del resto, la mancata inclusione della vertenza "Comune c/ Berlingieri Adolfo Gustavo +4" fra i debiti elencati nella relazione dell'Organo di Revisione non è stata in alcun modo giustificata dal Comune. Da ciò, sorgono legittimi dubbi anche sulla corretta quantificazione dei DFB per l'anno 2014; è necessario, quindi, che l'Ente proceda ad una attenta analisi delle discordanze rilevate e, più in generale, alla ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali sorti nel 2014.

Considerazioni analoghe possono poi farsi per i DFB riconosciuti nel 2015; dal materiale trasmesso alla Sezione, infatti, emergono debiti per complessivi € 1.884.349,05<sup>14</sup>, ammontare che non corrisponde né a quanto dichiarato dall'Ente (€ 1.881.599,84 complessivi, che includono € 504.761,31 sorti dopo la chiusura dell'esercizio 2014 ma di competenza dell'annualità 2015) né a quanto emerge dalla relazione dell'Organo di Revisione per l'esercizio 2015, che attesta la presenza di € 1.816.340,89 a cui vanno aggiunti € 185.448,44 di passività "sospese" riconosciute entro il 31.12.2015.

Pertanto, poiché dalla discordanza di tali documenti emergono dubbi sulla esatta quantificazione dei DFB riconosciuti dal Comune nel 2015, si invita l'Ente a procedere ad una attenta analisi delle discordanze rilevate e alla ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali sorti nel 2015; più in generale, stante l'incertezza del quadro emerso e la storica anomalia che connota la situazione dei debiti fuori bilancio di Crotona, si chiede di svolgere analoghe riflessioni e verifiche per i DFB e le passività potenziali sorti nel 2016 e nel 2017 fino alla data della presente delibera. È necessario che il Comune presti attenzione anche ai rapporti di credito e debito reciproci con le proprie partecipate, che potrebbero celare passività occulte (cfr., più ampiamente *infra*;

---

11/2014 per € 29.231,19; il debito nei confronti della "Ditta Saggese", riconosciuto per € 48.882,70 con delibera n. 13/2014; il debito avverso Liguori Francesco Maria e altri, riconosciuto per € 113.527,37 (delibera n. 92/2014); il debito nei confronti di AKREA per il servizio straordinario in materia di igiene urbana svolto nel 2013, riconosciuto per € 245.300 (delibera n. 93/2014).

<sup>13</sup> Ad es., nelle delibere trasmesse non compare, nel 2014, il riconoscimento del debito relativo alla vertenza "Lucifero e altri" (€ 154.305,83), nonché altri debiti di minore importo (es. vertenze "Greco", "Macrì", "Pizzimenti", "Danusca"). Queste passività sono state riconosciute invece nel 2015. È evidente, da ciò, il livello di imprecisione dei documenti trasmessi.

<sup>14</sup> La somma origina dalle somme riconosciute con le delibere del 2015 effettivamente trasmesse alla Sezione.

si consideri inoltre che fra i DFB riconosciuti nel 2014 ve ne è uno, di importo pari a € 245.300, verso la partecipata "Akrea spa"<sup>15</sup>).

Si osserva infine che molti DFB derivano da vertenze giudiziarie: per esempio, nel solo 2015 gran peso ha avuto il lodo arbitrale del 16.7.2014 "Impresa Chisari Gaetano srl/Comune di Crotone", all'origine di un debito di € 1.380.000; nel 2014 analogo peso ha avuto la vertenza "Berlingieri" (all'origine del citato debito di € 2.212.756,17), definita con condanna in Cassazione nel 2014 ed in Appello nel 2010. Lo stesso organo di revisione ha inoltre evidenziato l'ampio e costante contenzioso che coinvolge il Comune a seguito di richieste di danni per sinistri provocati dal cattivo stato delle strade cittadine.

Corre quindi la necessità di richiamare il Comune al pieno rispetto del principio della contabilità finanziaria 5.2, lettera h) dell'all.4/2 al D.Lgs. 118/2011, il quale prevede *"Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso"*.

Pertanto, nei casi in cui il contenzioso si riferisce ad una obbligazione giuridica perfezionata prima del contenzioso stesso, l'ente deve avere già registrato la relativa spesa; diversamente, se l'obbligazione oggetto del contenzioso è già sorta ma non è stata oggetto di un regolare procedimento di spesa da parte dell'ente si è in presenza di un debito fuori bilancio. In quest'ultimo caso la costituzione di fondi spese o rischi futuri è diretta a garantire la formazione di idonee coperture, necessarie per consentire l'iscrizione della spesa in bilancio e la successiva registrazione.

Ora, alla luce del fatto che l'Ente presenta nel 2015 un accantonamento per fondo contenzioso pari a € 506.451,62 e uno stanziamento a fondo rischi futuri pari a € 1.300.000, si invita il Comune a valutare la congruità di tali accantonamenti.

Si prende infine atto del *trend* decrescente del ricorso ai debiti fuori bilancio per acquisizioni di beni e di servizi senza impegno di spesa, richiamando il Comune sul fatto che tale riconoscimento di debito non è automatico, ma presuppone una valutazione, da parte del Consiglio Comunale, dell'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla normativa. In particolare, si può procedere al riconoscimento solo quando vi è l'accertamento della sussistenza, non solo della utilità pubblica nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma anche quello dell'arricchimento senza giusta causa. L'Organo consiliare, nel riconoscere il debito, è

---

<sup>15</sup> Cfr. delibera C.C. n. 93/2014. Si rileva inoltre che la società – partecipata al 100% dal Comune - secondo quanto emerge dalla Relazione dell'Organo di Revisione al rendiconto 2014 non aveva inviato alcuna informativa su crediti/debiti nei confronti dell'ente controllante.



tenuto ad accertare anche le cause per le quali gli organi dell'amministrazione attiva dell'Ente non hanno seguito la regolare procedura di acquisizione del bene o del servizio in questione e ad accertare le eventuali responsabilità, da evidenziare nella delibera di riconoscimento, al fine di evitare che si ripetano situazioni di irregolarità nella gestione delle procedure di acquisto dei beni e servizi. Considerato che il riconoscimento del debito fuori bilancio è un istituto di carattere eccezionale che non è volto a consentire di effettuare spese in difformità dai consueti iter procedimentali ma solo a ricondurre, in alcuni casi particolari, alcune tipologie di spesa nel sistema del bilancio dell'ente, il Comune deve rispettare rigorosamente la normativa in materia di impegno di spesa al fine di evitare l'insorgere di nuovi debiti fuori bilancio, il cui riconoscimento deve essere sempre segnalato alla Procura contabile regionale (art.23, co.5, della legge 289/2002).

Si prende altresì atto della dichiarazione del Comune secondo cui nel triennio 2013-2015 non ricorrono debiti fuori bilancio scaturenti dall'affidamento di incarichi professionali a terzi esterni all'Ente.

#### **5. Organismi partecipati.**

Nella delibera n. 48/2017 la Sezione ha chiesto al Comune alcuni ragguagli in merito agli obiettivi conseguiti rispetto ai piani di razionalizzazione degli organismi partecipati.

Si chiedeva inoltre di trasmettere la nota informativa corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo in ordine alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art.11, comma 6, lett.j, d.lgs.n.118/2011). Atteso che dalla relazione dell'Organo di Revisione al rendiconto 2015 erano emerse discordanze nel verbale di asseverazione di detta informativa da parte dello stesso Collegio di revisione dell'Ente, si chiedeva la trasmissione del citato verbale e chiarimenti in proposito.

Analizzata la risposta e i documenti pervenuti, si ritiene di dover effettuare osservazioni: a) sull'*iter* di razionalizzazione delle partecipate; b) sulla conciliazione dei rapporti debitori e creditori fra il Comune e le proprie partecipate.

Per quanto attiene al primo aspetto, il Comune ha confermato di non aver concluso l'*iter* di razionalizzazione delle proprie partecipate e ha fornito aggiornamenti sulla situazione in cui versano tali organismi.


In primo luogo, non si può fare a meno di censurare il ritardo con cui il Comune sta procedendo alla citata razionalizzazione, anche a fronte di vicende che hanno anticipato, rispetto alle previsioni del "piano", i processi liquidatori di alcune società.

Si rammenta che - come già più volte osservato da questa Sezione: cfr. da ultimo delibera n. 75/2013 - il mantenimento di una partecipazione antieconomica e non

conveniente può determinare danno erariale (Corte dei conti, II sez. Appello, 6 giugno 2013, n.402); le numerose interessenze detenute in società ormai decotte (come, per esempio, la "Aeroporto S. Anna spa", la "Akros spa", la "Soakro spa") sono, per definizione, antieconomiche. In relazione a tali società, inoltre, risulta opportuno che le operazioni prodromiche alla liquidazione di una partecipazione (e la stessa fase liquidatoria) vengano attentamente monitorate con l'individuazione di una tempistica stringente, in modo da evitare il consolidarsi di costi gestionali; andrebbero altresì previsti i possibili scenari derivanti dalla chiusura della liquidazione nonché i conseguenti rischi in capo al socio pubblico (per analoghi principi, espressi in merito alle partecipazioni detenute dalla Regione, si veda Corte dei conti, Sezione di controllo per il Piemonte, n. 92/2016/SRCPIE/PARI).

In secondo luogo, si osserva che l'Ente non ha mostrato la necessaria prudenza nell'acquisto di nuove partecipazioni. È il caso della "Marina di Crotona", in merito alla quale il Comune ha deliberato in data 20.12.2016 l'acquisto di ulteriori azioni con esercizio del diritto di prelazione sui titoli detenuti da altra Amministrazione; la società ha chiuso l'esercizio 2015 in negativo, con conseguente necessità del Comune di Crotona di procedere ad un intervento ex art. 2447 c.c. con oneri per € 8.568,00.

A riguardo, pur considerata la esiguità degli oneri finanziari sostenuti dal Comune, è bene evidenziare che il ripiano delle perdite degli organismi partecipati costituisce una spesa corrente per l'ente proprietario, soggetta ai limiti previsti dall'art. 187, d.lgs. n. 267/2000, in caso di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e, comunque, da adottare con il meccanismo del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, a norma dell'art. 194, d.lgs. n. 267/2000/203. Correlativamente, è vietato all'ente contrarre nuovo debito per il ripiano delle perdite, in ossequio al disposto dell'art. 119, co. 6, Cost., che non consente il ricorso all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento. Il divieto posto in Costituzione è stato recepito dall'art. 3, co. 19, l. 24 dicembre 2003, n. 350, il quale ha precluso il ricorso all'indebitamento per conferimenti volti alla ricapitalizzazione e al ripiano di perdite delle aziende o delle società. A tal fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente informazioni specifiche sull'investimento da effettuare, nonché l'attestazione che il bilancio dell'azienda o della società destinataria dei fondi non presenti perdite nell'esercizio precedente. Ancora più restrittivo è il disposto dell'art. 6, co. 19, d.l. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, co. 740, l. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale, richiamandosi ai "principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza" e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), ha stabilito il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate (con esclusione delle società quotate e degli istituti



SD

bancari) che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Restano tuttavia consentiti, a norma dello stesso art. 6, co. 19, d.l. n. 78/2010, i trasferimenti alle società a fronte di programmi relativi alla realizzazione di investimenti, che siano effettivamente tali. La predetta disposizione è stata interpretata come una sorta di "divieto di soccorso finanziario" in quanto la stessa recepisce il venir meno della logica del salvataggio obbligatorio degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto. Ciò anche nell'ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano sul mercato di fruire di diritti speciali o esclusivi. Di qui l'esigenza, sottolineata dalla giurisprudenza di controllo, di valutare attentamente, in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, l'opportunità di assumere oneri per la ricapitalizzazione della società, piuttosto che prendere atto dell'avvenuto scioglimento della medesima, a norma dell'art. 2484, co. 1, n. 4, c.c.; ipotesi, questa, che si verifica automaticamente in assenza di iniziative da parte dell'assemblea dei soci (cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, 5 marzo 2014, n. 96/2014/PAR).

Si invita quindi l'Ente a proseguire con maggior incisività l'iter di razionalizzazione delle partecipate, valutando attentamente - anche in una ottica di acquisiti prospettici di interessenze - la diseconomicità delle partecipazioni.

Per quanto attiene la conciliazione dei rapporti debitori e creditori fra il Comune e le sue partecipate, l'Ente ha riferito che sono emerse "fisiologiche discordanze", che non celano debiti occulti. Sono state quindi fornite spiegazioni in ordine ad alcune delle citate discordanze, per cui l'Ente ha provveduto ad effettuare le riconciliazioni del caso.

In verità, le iniziative assunte dall'Ente risultano violative del disposto dell'art.11, comma 6, lett. J) del D.Lgs. 118/2011 (secondo cui la relazione sul rendiconto illustra "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"). Infatti, il Comune non sembra aver assunto iniziative tempestive per assicurare la riconciliazione delle partite; soprattutto, risulta grave l'assenza di comunicazioni da parte di molte partecipate, che impedisce la esatta ricostruzione di crediti e debiti reciproci. A tal riguardo, lo stesso Collegio dei Revisori dell'Ente ha affermato che "la carenza di comunicazioni ormai reiterata per più esercizi, a pare del Collegio non risulta oltremodo tollerabile, si sollecita l'Ente a prendere opportuni provvedimenti senza ulteriori indugi"; anche a fronte di tali richiamo, tuttavia, il Comune non ha prospettato alcun correttivo.

Pertanto, la Sezione rileva la violazione dell'art. 11, comma 6, lett. J) del D.Lgs. 118/2011, evidenziando altresì che carenze di tenore analogo erano già state accertate in passato (cfr. delibera della Sezione n. 36/2013) e che, pertanto, il comportamento irregolare del Comune di Crotone risulta reiterato nel tempo. Accerta inoltre l'impossibilità di escludere la presenza di "debiti occulti" rivenienti dai rapporti fra l'Ente e le sue partecipate, stante la assenza di comunicazioni da parte di molti degli organismi partecipati, a cui si accompagna, da lungo tempo, l'inerzia del Comune ad assumere le necessarie informazioni e documentazione ovvero iniziative volte ad assicurare flussi informativi più tempestivi con gli organismi partecipati.

\*\*\*

In conclusione, pertanto, l'Ente è tenuto ad effettuare i seguenti adempimenti, per come più diffusamente indicati nel corpo della presente delibera:

1. effettuare una nuova valutazione delle operazioni condotte in sede di "riaccertamento straordinario" dei residui, procedendo, ove venga riconosciuta la presenza di errori:

- alla corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi, in base alla fondatezza del titolo giuridico e alla sua esigibilità, secondo i principi previsti dall'all. 4/2 al D.Lgs. 118 del 2011;

- alla conseguente corretta stima del FPV e del FCDE, quali originati in seguito ad un "riaccertamento straordinario" improntato ai principi della veridicità e della attendibilità;

- alla rettifica del risultato di amministrazione all'1.1.2015, che dovrà tener conto anche della conseguenze della corretta determinazione del FPV e del FCDE;

- all'accertamento del c.d. maggior disavanzo e del suo relativo finanziamento secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella apposita delibera da adottare da parte del Consiglio comunale. Tale atto consiliare dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del c.d. maggiore disavanzo, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario e di quello derivante dal riaccertamento;

2. verificare se la cancellazione di residui attivi e passivi presenti al 31.12.2014 non sia avvenuta tardivamente, ossia in sede di "riaccertamento straordinario" o anche oltre; se del caso, procedere quindi ad una nuova quantificazione del risultato di

amministrazione a fine 2014, tenendo conto dei residui attivi e passivi che andavano in quella sede cancellati;

3. effettuare una nuova valutazione dei residui/attivi e passivi anche apportando, se del caso, i necessari correttivi all'operazione di "riaccertamento ordinario" compiuta nell'annualità 2015, procedendo a ulteriori cancellazione e rettificando, ove occorra, il risultato di amministrazione al 31.12.2015; in particolare, alla luce del principio di prudenza oltre che di veridicità del bilancio, andrà considerato:

- per i residui attivi cancellati:

a) se la declaratoria di insussistenza del credito è stata effettuata tempestivamente e correttamente;

b) se, per i crediti mantenuti in bilancio, sussistono ragioni di effettiva (ancorchè, eventualmente, problematica) esigibilità: infatti, il mantenimento in bilancio di crediti insussistenti altera la corretta rappresentazione della contabilità dell'Ente, sovrastimando la massa creditoria;

c) se, per i crediti di dubbia esigibilità, siano stati correttamente e congruamente effettuati gli accantonamenti al FCDE;


- per i residui passivi eliminati:

a) se la declaratoria di insussistenza del debito è stata effettuata tempestivamente e se la stessa ha riguardato solo poste effettivamente non dovute (debiti prescritti, obbligazioni non dovute o erroneamente impegnate), senza rischi di sottostima della massa debitoria;

b) se il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti sia stato adeguatamente motivato;

c) se, essendo stati eliminati residui finanziati da entrate vincolate, la eliminazione di questi impegni sia stata correttamente rappresentata anche in sede di composizione del risultato di amministrazione: le economie conseguenti dalla eliminazione manterranno infatti un vincolo di destinazione da applicarsi al bilancio dell'esercizio 2016;

5. verificare la correttezza e congruità della stima del FCDE, anche con riferimento ad alcune entrate scarsamente riscosse (es. "recuperi dell'evasione" ICI/IMU e



Tarsu/Tia/Tares); in relazione a queste ultime andrà anche efficientata l'attività di riscossione;

6. alla luce delle incongruenze rilevate, verificare l'esatto perimetro dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali sorti nel 2014, nel 2015, 2016 e nel 2017 fino alla data della presente delibera, senza trascurare l'analisi dei rapporti di debiti e crediti reciproci con le società partecipate; contestualmente, il Comune dovrà prestare attenzione alla congruità dei fondi per i rischi relativi al contenzioso e per le spese o rischi futuri;

7. proseguire con maggior incisività l'iter di razionalizzazione delle partecipate, valutando attentamente - anche in una ottica di acquisiti prospettici di interessenze - la diseconomicità delle partecipazioni;

8. provvedere senza indugio alla ricognizione dei rapporti di debiti e crediti con gli organismi partecipati, stante la possibile presenza di "passività occulte" anche alla luce di assenza di comunicazioni da parte di molti degli organismi partecipati; a tal riguardo, l'Ente dovrà curare corretti e tempestivi flussi informativi con le proprie partecipate.



#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria:

#### **ACCERTA**

ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L. le irregolarità e criticità descritte in parte motiva, alcune delle quali reiteratamente presenti nella gestione economico-finanziaria dell'Ente e già oggetto di richiamo, in passato, da parte della Sezione

#### **INVITA**

Il Comune di Crotona (KR), entro il termine di **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della presente delibera ad adottare gli atti e le misure correttive più compiutamente descritte in parte motiva, curando le conseguenti comunicazioni alla Sezione di controllo circa le iniziative adottate.

Resta fermo che:

- il Comune potrà chiarire i dubbi espressi dalla Sezione, fornendo dettagliate giustificazioni supportate da documentazione idonea a comprovare la correttezza dell'operato tenuto;
- la Sezione valuterà le risultanze trasmesse a seguito della presente delibera, nonché i correttivi adottati dall'Ente, anche ai sensi dell'adozione delle misure di cui all'art.6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 e all'art. 148 bis T.U.E.L.

#### **ORDINA**


che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Crotona (KR) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Crotona (KR).

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 27 settembre 2017.


Il Magistrato Relatore

Dott.ssa Stefania Anna Dorigo



Il Presidente

Dott. Tommaso Salamone



Depositata in segreteria il giorno

27 SET. 2017

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Elena Russo




**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO**  
**PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta  
di n. 29 fogli è conforme all'originale  
depositato in segreteria

Catanzaro, 28 SET. 2017  
Il Direttore di Segreteria



11:00 AM  
AUG 11 1964  
STATION

RECEIVED  
AUG 11 1964  
STATION

11:00 AM  
AUG 11 1964  
STATION